

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2033/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 2034/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, di Taiwan, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione** 3

★ **Regolamento (CE) n. 2035/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)** 6

★ **Regolamento (CE) n. 2036/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 896/2001 per quanto riguarda la fissazione dei coefficienti di adattamento da applicare per il 2004 al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane** 7

Regolamento (CE) n. 2037/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003, relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 9

★ **Regolamento (CE) n. 2038/2003 della Commissione, del 18 novembre 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 10

Regolamento (CE) n. 2039/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva 14

Regolamento (CE) n. 2040/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso 16

(segue)

Regolamento (CE) n. 2041/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	19
---	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/804/CE:

★ Decisione della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4153]	22
---	----

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

★ Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori	34
★ Decisione 2003/806/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC che attua l'azione comune 1999/34/CE in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia	37
★ Decisione 2003/807/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale	39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2033/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	86,8
	096	54,2
	204	53,8
	999	64,9
0707 00 05	052	138,6
	999	138,6
0709 90 70	052	127,1
	204	58,6
	999	92,9
0805 20 10	204	54,4
	999	54,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	70,7
	388	66,8
	464	140,7
	999	92,7
0805 50 10	052	80,2
	388	49,1
	400	46,9
	528	86,7
	600	75,2
	999	67,6
0806 10 10	052	131,6
	400	244,3
	504	216,9
	508	297,1
	999	222,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	60,5
	060	37,8
	064	48,3
	388	117,0
	400	92,4
	404	91,5
	720	62,6
	800	100,2
	999	76,3
0808 20 50	052	87,9
	060	53,4
	064	79,4
	400	87,9
	720	48,7
	999	71,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2034/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2003**

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, di Taiwan, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

D. MOTIVAZIONI DEL RIESAME

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in appresso denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Charder Electronic Co., Ltd (in appresso denominata «il richiedente»), un produttore esportatore di Taiwan (in appresso denominato «il paese interessato»).

B. PRODOTTO

- (2) I prodotti oggetto del riesame sono le bilance elettroniche per il commercio al dettaglio aventi una capacità di peso pari o inferiore a 30 kg, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o meno di dispositivo di stampa di questi dati), originarie di Taiwan (in appresso denominato «il prodotto in esame»), dichiarate di solito al codice NC ex 8423 81 50 (codice TARIC 8423 81 50 10). Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

C. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti con regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio ⁽²⁾: ai sensi di tale regolamento, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario di Taiwan e fabbricato dal richiedente sono soggette a dazi antidumping definitivi del 13,4 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate soggette ad aliquote individuali del dazio.

- (4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° settembre 1998 e il 31 agosto 1999 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta iniziale»); afferma inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

- (5) Il richiedente sostiene infine di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E. PROCEDURA

- (6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

- (7) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale della società richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

a) *Questionari*

- (8) Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b) *Raccolta di informazioni e audizioni*

- (9) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime.

- (10) La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (11) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, si dovrebbero abrogare i dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dal richiedente. Nello stesso tempo, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G. TERMINI

- (12) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali le parti interessate possono:
- manifestarsi contattando la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui al considerando (8) del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (13) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (14) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. L'esito del riesame per una parte interessata che non collabora, o che collabora solo in parte, potrebbe risultare meno favorevole per detta parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, onde stabilire se, e in quale misura, le importazioni di bilance elettroniche per il commercio al dettaglio aventi una capacità di peso pari o inferiore a 30 kg, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o meno di dispositivo di stampa di questi dati), di cui al codice NC

ex 8423 81 50 (codice TARIC 8423 81 50 10), originarie di Taiwan, fabbricate dalla Charder Electronic Co., Ltd., debbano essere soggette ai dazi antidumping istituiti dal medesimo regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio.

Articolo 2

Sono abrogati i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento (codice addizionale TARIC A499).

Articolo 3

Si richiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, di prendere le disposizioni del caso per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione termina nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Salvo diversa disposizione, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 8 del presente regolamento e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio.

Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

2. Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «**Diffusione limitata**»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2035/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 2003****recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 181 e l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, prevedono che a partire dall'esercizio 2004 le spese della Commissione siano classificate per destinazione. Tale classificazione ha l'effetto di rendere la nomenclatura del bilancio meno dettagliata a livello di capitoli.
- (2) Per mantenere lo stesso livello di informazione e di trasparenza nella contabilizzazione delle spese finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) occorre prevedere che la comunicazione mensile delle informazioni finanziarie trasmesse dagli Stati membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/2002 ⁽⁴⁾, sia effettuata per articoli o per voci.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 296/96.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 296/96 è sostituito dal testo seguente:

«Nella comunicazione di cui al paragrafo 3, le spese devono essere ripartite per articoli della nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e per quanto riguarda il capitolo relativo all'audit delle spese agricole deve essere effettuata una ripartizione complementare per voci, ma per il capitolo della pesca le spese sono indicate al livello del capitolo.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 308 del 9.11.2002, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 2036/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 2003****recante deroga al regolamento (CE) n. 896/2001 per quanto riguarda la fissazione dei coefficienti di adattamento da applicare per il 2004 al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003 ⁽⁴⁾, determina le modalità per il calcolo del quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali A/B e C per il 2004 e il 2005 sulla scorta dei titoli di importazione utilizzati da detti operatori nel corso di un anno di riferimento.

(2) Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, il totale dei quantitativi di riferimento così determinati ammonta, per il 2004, a 2 197 147,342 tonnellate per l'insieme degli operatori tradizionali A/B e a 630 713,105 tonnellate per l'insieme degli operatori tradizionali C. Poiché questi quantitativi globali sono inferiori ai quantitativi disponibili nell'ambito dei contingenti tariffari, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del predetto regolamento verrebbe applicato un coefficiente di adattamento, in modo da aumentare i quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali.

(3) Agli operatori tradizionali potrebbe essere assegnato un quantitativo eccezionalmente basso a seguito di una situazione di grave disagio che ha colpito la loro attività nel corso dell'anno di riferimento. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione può adottare le misure del caso ritenute giustificate per far fronte a queste particolari situazioni, entro i limiti dei contingenti tariffari A/B e C. D'altronde,

il totale dei quantitativi di riferimento fissati per gli operatori tradizionali in base al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, quale è stato comunicato da taluni Stati membri, potrebbe subire variazioni in esito alle procedure giudiziarie attualmente in corso.

(4) Nell'attesa dell'evolversi di tali circostanze e per consentire che vengano adottate, se necessario, adeguate misure nei confronti degli operatori interessati, sembra opportuno astenersi provvisoriamente dal fissare i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale per il 2004.

(5) Occorre pertanto derogare al regolamento (CE) n. 896/2001.

(6) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2004.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, a titolo provvisorio non si procede alla fissazione dei coefficienti di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C per il 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 2003****relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Dalle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 si evince che l'importo totale delle domande ricevute ammonta a 497 785 090 EUR, mentre l'importo disponibile per la tranche di titoli di restituzione per il

periodo dal 1° dicembre 2003 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ammonta a 74 532 833 EUR.

- (2) Un coefficiente di riduzione è calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Siffatto coefficiente dovrebbe pertanto essere applicato agli importi richiesti sotto forma di certificati di restituzione per il periodo dal 1° dicembre 2003 come stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi delle domande di certificati di restituzione per il periodo dal 1° dicembre 2003 sono soggetti a un coefficiente di riduzione pari a 0,851.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 2038/2003 DELLA COMMISSIONE**del 18 novembre 2003****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	22,73	169,07	203,56	15,84
1.40	Agli 0703 20 00	118,70	883,04	1 063,17	82,73
1.50	Porri ex 0703 90 00	61,58	458,12	551,57	42,92
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	72,12	536,54	645,98	50,27
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,01	550,23	42,82
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	54,27	403,74	486,10	37,83
1.130	Carote ex 0706 10 00	18,15	135,03	162,57	12,65
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	53,43	397,49	478,57	37,24
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	371,33	2 762,53	3 326,02	258,82
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	126,77	943,08	1 135,45	88,36
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	118,17	879,13	1 058,45	82,36
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	234,18	1 742,16	2 097,53	163,22
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	446,82	3 324,15	4 002,21	311,44
1.210	Melanzane 0709 30 00	108,40	806,42	970,91	75,55
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	79,14	588,76	708,86	55,16
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 401,63	8 911,41	693,45
1.240	Peperoni 0709 60 10	141,25	1 050,85	1 265,20	98,45
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	83,87	623,96	751,23	58,46
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	72,45	539,02	648,96	50,50

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	187,25	1 393,06	1 677,22	130,51
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	44,68	332,40	400,20	31,14
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	50,67	376,95	453,84	35,32
2.60.3	— altre 0805 10 50	48,21	358,66	431,82	33,60
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	74,77	556,27	669,74	52,12
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	58,34	433,98	522,51	40,66
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	104,75	779,32	938,29	73,01
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	225,70	1 679,10	2 021,59	157,31
2.110	Cocomeri 0807 11 00	37,00	275,26	331,41	25,79
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	39,83	296,35	356,79	27,76
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	90,60	674,05	811,54	63,15
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	316,15	2 352,00	2 831,76	220,36
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	786,36	5 850,13	7 043,43	548,09

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	210,06	1 562,72	1 881,48	146,41
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	190,44	1 416,78	1 705,77	132,74
2.190	Prugne 0809 40 05	94,73	704,73	848,49	66,03
2.200	Fragole 0810 10 00	388,67	2 891,51	3 481,32	270,90
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 268,68	2 731,44	212,55
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	413,01	3 072,59	3 699,33	287,87
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	146,47	1 089,67	1 311,95	102,09
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	124,69	927,61	1 116,83	86,91
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	140,13	1 042,50	1 255,15	97,67
2.250	Litchi ex 0810 90 30	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2039/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2003
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 2040/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1990/2003 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1503/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1990/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1990/2003 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 295 del 13.11.2003, pag. 78.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	178,83	58,25	85,08		134,12
1006 20 13	178,83	58,25	85,08		134,12
1006 20 15	178,83	58,25	85,08		134,12
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	178,83	58,25	85,08		134,12
1006 20 94	178,83	58,25	85,08		134,12
1006 20 96	178,83	58,25	85,08		134,12
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	359,33	113,37	164,76		269,50
1006 30 23	359,33	113,37	164,76		269,50
1006 30 25	359,33	113,37	164,76		269,50
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	359,33	113,37	164,76		269,50
1006 30 44	359,33	113,37	164,76		269,50
1006 30 46	359,33	113,37	164,76		269,50
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	359,33	113,37	164,76		269,50
1006 30 63	359,33	113,37	164,76		269,50
1006 30 65	359,33	113,37	164,76		269,50
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	359,33	113,37	164,76		269,50
1006 30 94	359,33	113,37	164,76		269,50
1006 30 96	359,33	113,37	164,76		269,50
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	178,83	359,33	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	267,83	195,89	382,07	437,26	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	356,60	411,79	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	25,47	25,47	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 2041/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2020/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2003 ⁽⁶⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2020/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2020/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 301 del 19.11.2003, pag. 11.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	13,67
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	39,73
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	39,73
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	13,67

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 14.11 al 18.11.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	136,70 (****)	79,59	175,12 (***)	165,12 (***)	145,12 (***)	114,67 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	17,51	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	18,72	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 21,64 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,13 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2003

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano

[notificata con il numero C(2003) 4153]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/804/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Deve essere compilato un elenco dei paesi terzi, o di parti di paesi terzi, da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano nella Comunità.
- (2) Occorre stabilire le condizioni specifiche di polizia sanitaria e i modelli di certificati sanitari per i suddetti paesi terzi, tenendo conto della situazione zoonosanitaria dei paesi in questione e dei molluschi, uova o gameti che si intende importare, onde prevenire l'introduzione nella Comunità di agenti patogeni che possono recare grave danno allo stock comunitario di molluschi.
- (3) Particolare attenzione deve essere prestata alle malattie emergenti e a quelle esotiche per la Comunità, che potrebbero recare grave danno allo stock comunitario di molluschi. In particolare, si deve prendere in considerazione la situazione sanitaria nel luogo di origine e, se del caso, nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie dei molluschi di cui all'allegato D della direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune

malattie dei molluschi bivalvi ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento 806/2003, e di cui all'elenco II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.

- (4) I paesi, o parti di essi, da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano devono applicare condizioni di monitoraggio e di controllo delle malattie almeno equivalenti alle norme comunitarie stabilite nelle direttive 91/67/CEE e 95/70/CE. I metodi di campionamento e analisi adottati devono essere come minimo conformi al disposto della decisione 2002/878/CE della Commissione ⁽⁴⁾. Ove la normativa comunitaria non specifichi i metodi di campionamento e di analisi, questi devono essere conformi a quelli descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).
- (5) Le autorità competenti dei paesi terzi in questione devono impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri entro 24 ore, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, l'insorgenza delle malattie di cui all'allegato D della direttiva 95/70/CE e di cui all'elenco II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, nonché di qualsiasi altra malattia che provochi una mortalità anormale considerevole tra i molluschi nel loro

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 57.

territorio, o in parti di esso, da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità disciplinate dalla presente decisione. In tal caso, le menzionate autorità competenti sono tenute ad adottare i necessari provvedimenti per prevenire la propagazione della malattia nella Comunità.

- (6) Le disposizioni di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 95/352/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di *Crassostrea gigas* destinata alla reimmersione nelle acque della Comunità⁽¹⁾, devono essere opportunamente aggiornate e modificate alla luce dell'esperienza scientifica e pratica acquisita internazionalmente. Per motivi di chiarezza, è opportuno includere le suddette disposizioni nella presente decisione e abrogare la decisione 95/352/CE.
- (7) Le condizioni di certificazione sanitaria per l'importazione di molluschi e relativi prodotti non trasformati, di cui alla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, vanno pertanto completate con le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione dei molluschi vivi.
- (8) La presente decisione lascia impregiudicate le norme in materia di sanità pubblica di cui alla direttiva 91/492/CEE e alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽³⁾, modificata da ultimo del regolamento (CE) n. 806/2003.
- (9) Il rischio di diffusione di patologie capaci di recare ingenti danni agli stock di molluschi all'interno della Comunità tramite l'importazione di molluschi non vitali è considerato esiguo. Dal momento che il disposto della direttiva 91/493/CEE, in particolare all'articolo 11, fornisce già un adeguato livello di protezione per quanto riguarda i molluschi non vitali, non è necessaria un'ulteriore certificazione veterinaria al riguardo.
- (10) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale⁽⁴⁾, stabilisce norme in materia di certificazione. Le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi in conformità della presente decisione devono offrire garanzie equivalenti a quelle previste dalla succitata direttiva.
- (11) Occorre tener conto dei principi posti dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3.

- (12) Ove i molluschi potenzialmente infetti venissero immessi in acque libere nel territorio della Comunità, la possibilità di controllare ed estirpare patologie esotiche capaci di recare grave danno agli stock comunitari di molluschi verrebbe a ridursi. Occorre pertanto che i molluschi vivi, loro uova e gameti siano importati nella Comunità a condizione di essere introdotti in un'azienda registrata dalla competente autorità dello Stato membro conformemente all'articolo 3, punto 1) della direttiva 95/70/CE.
- (13) La presente decisione non si applica all'importazione di molluschi ornamentali tenuti permanentemente in acquari.
- (14) Occorre prevedere un congruo periodo transitorio per l'applicazione dei nuovi requisiti in materia di certificazione all'importazione.
- (15) È necessario rivedere l'allegato I della presente decisione prima della data di applicazione.
- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

- La presente decisione stabilisce norme armonizzate di polizia sanitaria per l'importazione di:
 - molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione; nonché
 - molluschi vivi e molluschi non vitali destinati al consumo umano immediato o alla trasformazione prima del consumo.
- La presente decisione non si applica all'importazione di molluschi ornamentali tenuti permanentemente in acquari.

Articolo 2

Definizioni

- Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 91/67/CEE e 95/70/CE.
- Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - «centro d'importazione riconosciuto»: qualsiasi stabilimento, centro di spedizione o centro di depurazione nel territorio della Comunità, nel quale sono applicate apposite misure di biosicurezza, riconosciuto, ai sensi delle direttive 91/492/CEE o 91/493/CEE, dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai fini della trasformazione dei molluschi vivi importati;

⁽¹⁾ GU L 204 del 30.8.1995, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

- b) «zona litoranea»: una zona costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario:
- i) la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi; oppure
 - ii) che è situata tra le foci di due corsi d'acqua; oppure
 - iii) nella quale si trovano una o più aziende circondate da ambo i lati da zone cuscinetto;
- c) «azienda designata»: azienda situata sul litorale o nell'entroterra, rifornita di acqua da un sistema idrico artificiale che garantisce la completa inattivazione degli agenti patogeni di cui all'allegato D della direttiva 95/70/CE;
- d) «trasformazione»: operazioni di preparazione e trasformazione in vista del consumo umano, effettuate con qualsiasi metodo o tecnica atti a produrre rifiuti o sottoprodotti che possano costituire un rischio di diffusione di malattie, comprese l'immersione in acqua dei molluschi vivi per consentirne il recupero durante o dopo il trasporto (immersione), il condizionamento, la pulitura, la depurazione, la decongelazione e le operazioni che alterano l'integrità anatomica dei molluschi, come la sgusciatura;
- e) «consumo umano immediato»: i molluschi importati in vista del consumo umano non vengono sottoposti a nessuna forma ulteriore di trasformazione all'interno della Comunità prima della commercializzazione al dettaglio finalizzata al consumo umano;
- f) «molluschi»: organismi acquatici appartenenti al tipo *mollusca*, classi *bivalvia* e *gastropoda*, originari di un'azienda, stabilimento, banco naturale coltivato o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente definito, nel quale i molluschi sono allevati o tenuti in vista della commercializzazione;
- g) «molluschi non vitali»: molluschi che non sono più in grado di sopravvivere in qualità di organismi viventi se riportati nell'habitat dal quale provengono, compresi i prodotti derivati dai molluschi destinati al consumo umano immediato o alla trasformazione prima del consumo umano;
- h) «stabulazione»: operazione che consiste nel trasferire molluschi vivi in zone marine o lagunari riconosciute o in zone di estuari riconosciute, sotto la sorveglianza dell'autorità competente, per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti ai sensi della direttiva 91/492/CEE, ma esclusa l'operazione specifica del trasferimento dei molluschi in zone più adatte all'accrescimento o all'ingrasso, in quanto tale intervento è considerato come allevamento;
- i) «territorio»: un intero paese, una zona litoranea, un'azienda designata, una zona di allevamento o un banco naturale coltivato, autorizzato dall'autorità centrale competente del paese terzo in questione ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

Articolo 3

Condizioni per l'importazione di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione nelle acque della Comunità europea

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione, a condizione che:

- a) i molluschi siano originari di uno dei territori elencati nell'allegato I, nel quale sono stati raccolti; nonché
- b) la partita sia conforme alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, che deve essere redatto secondo il modello dell'allegato II, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato III; nonché
- c) i molluschi siano stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i molluschi vivi, loro uova e gameti importati e destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione nelle acque della Comunità, vengano introdotti unicamente in aziende registrate dalla competente autorità conformemente all'articolo 3, punto 1), della direttiva 95/70/CE.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i molluschi vivi, loro uova e gameti importati vengano trasportati direttamente all'azienda di destinazione, come riportato nel certificato sanitario.

Articolo 4

Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano immediato o alla trasformazione prima del consumo, a condizione che la partita:

- a) soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 della presente decisione, oppure
- b) venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto per la trasformazione.

Articolo 5

Condizioni per l'importazione di molluschi non vitali destinati al consumo umano

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi non vitali destinati al consumo umano immediato o alla trasformazione prima del consumo umano, a condizione che detti molluschi siano originari di paesi terzi e stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/492/CEE e dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfino i requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica di cui alle menzionate direttive.

*Articolo 6***Certificazione**

Per i molluschi vivi, loro uova e gameti, l'autorità competente presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo compila il documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE apponendovi, secondo il caso, una delle dichiarazioni riportate nell'allegato IV della presente decisione.

*Articolo 7***Prevenzione della contaminazione delle acque naturali**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i molluschi importati destinati al consumo umano immediato o alla trasformazione prima del consumo umano non vengano introdotti nelle acque naturali del proprio territorio nazionale e non ne causino il contagio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'acqua utilizzata per il trasporto delle partite importate non causi la contaminazione delle acque naturali del proprio territorio nazionale.

*Articolo 8***Riconoscimento dei centri d'importazione**

1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono uno stabilimento come centro d'importazione riconosciuto purché esso soddisfi le condizioni minime di polizia sanitaria di cui all'allegato V della presente decisione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri redigono un elenco dei centri d'importazione da esse riconosciuti, attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento ufficiale.

3. La competente autorità di ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei centri d'importazione riconosciuti nonché le successive modifiche.

*Articolo 9***Abrogazione**

La decisione 95/352/CE è abrogata.

*Articolo 10***Riesame**

Si procede al riesame dell'allegato I della presente decisione prima del 1° maggio 2004.

*Articolo 11***Data di applicazione**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Territori da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità europea di determinate specie di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione

[illegible]

(1) Inserire «sì» o «no», secondo il caso, se l'azienda designata o la zona continentale o costiera è riconosciuta dall'autorità centrale competente del paese esportatore come territorio che soddisfa altresì i requisiti sanitari specifici per l'introduzione in zone e in aziende comunitarie riconosciute o che attuano un programma approvato dalla Comunità per quanto riguarda *Bonamia ostreae* e/o *Marteilia refringens*.

(2) Non vi sono limitazioni se la casella rimane vuota. Se il paese o il territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un commento, ad esempio «solo uova».

ALLEGATO II

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA (CE) DI
[MOLLUSCHI VIVI, LORO UOVA E GAMETI, DESTINATI ALL'ACCRESIMENTO, ALL'INGRASSO O ALLA
STABULAZIONE] ⁽¹⁾ [MOLLUSCHI VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO] ⁽¹⁾**

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

		Codice di riferimento N. ...	ORIGINALE
1. Paese d'origine e autorità competenti		4. Destinazione della partita	
1.1. Paese esportatore:		4.1. Stato membro:	
1.2. Autorità competente:		[4.2. Zona o parte ⁽³⁾ dello Stato membro:]] ⁽¹⁾	
1.3. Autorità competente per il rilascio:		[4.3. Nome dell'azienda:]] ⁽¹⁾	
2. Luogo d'origine della partita		4.4. Indirizzo:	
2.1. Codice del territorio di origine ⁽²⁾ :		4.5. Nome, indirizzo e recapito telefonico del destinatario:	
[2.2. Nome dell'azienda di origine:]] ⁽¹⁾		
[2.3. Indirizzo dell'azienda:]] ⁽¹⁾		
2.4. Nome, indirizzo e recapito telefonico dello spediteore:		5. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽⁴⁾	
.....		5.1. [Autocarro] ⁽¹⁾ [vagone ferroviario] ⁽¹⁾ [nave] ⁽¹⁾ [aereo] ⁽¹⁾ :	
3. Luogo di raccolta (se diverso dal luogo di origine)		
3.1. Stato:		5.2. [Numero/i d'immatricolazione/di registrazione] ⁽¹⁾ [nome della nave] ⁽¹⁾ [numero del volo] ⁽¹⁾ :	
3.2. Codice del territorio di raccolta ⁽²⁾ :		5.3. Dati relativi all'identificazione della partita:	
[3.3. Nome dell'azienda di raccolta:]] ⁽¹⁾		
[3.4. Indirizzo dell'azienda:]] ⁽¹⁾		
6. Descrizione della partita			
<input type="checkbox"/> Molluschi di allevamento <input type="checkbox"/> Banco naturale coltivato <input type="checkbox"/> Gameti <input type="checkbox"/> Uova <input type="checkbox"/> Larve			
Specie di mollusco			
Nome scientifico:	Nome volgare:	Peso netto (kg) dei molluschi	[Volume delle uova] ⁽¹⁾ [Volume dei gameti] ⁽¹⁾
			[Numero di molluschi] ⁽¹⁾ [Dimensioni medie dei molluschi (cm)] ⁽¹⁾
			Età dei molluschi vivi <input type="checkbox"/> > 24 mesi <input type="checkbox"/> 12-24 mesi <input type="checkbox"/> 0-11 mesi <input type="checkbox"/> sconosciuta

7. **Attestato sanitario per l'importazione di ⁽¹⁾ [molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione] ⁽¹⁾ [molluschi vivi destinati al consumo umano]**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che i molluschi vivi, le uova e i gameti descritti al punto 6 del presente certificato soddisfano i requisiti seguenti:

7.1.

⁽¹⁾ [sono originari e sono stati raccolti nel territorio ⁽²⁾ contrassegnato dal codice:]

- a) in cui tutte le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova e gameti, sono registrate ufficialmente dall'autorità competente;
- b) in cui tutte le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova e gameti, tengono a disposizione dei servizi di controllo ufficiali, in qualsiasi momento, una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati ⁽⁵⁾ e di tutti i molluschi vivi, loro uova o gameti che entrano nell'azienda e che escono dall'azienda per essere introdotti in altre aziende o in altre acque, nonché tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e alla destinazione ⁽⁶⁾;
- c) che nel corso degli ultimi due anni è stato considerato indenne da bonamiosi (*Bonamia exitiosa* e *Mikrocytos roughleyi*), marteiliosi (*Marteilia sydneyi*), microcitosi (*Mikrocytos mackini*), perkinsosi (*Perkinsus marinus* e *P. olseni/atlanticus*), aplosporidiosi (*Haplosporidium nelsoni* e *H. costale*) e sindrome di disseccamento (*Candidatus Xenohaliotis californiensis*);
- d) che è soggetto ad un programma di sorveglianza sanitaria e di campionamento basato su un'analisi dei rischi, predisposto o riconosciuto ufficialmente dall'autorità competente e attuato allo scopo di individuare i casi di mortalità anormale ⁽⁵⁾ e di tenere sotto controllo la situazione sanitaria degli stock sensibili ⁽⁷⁾, con particolare riguardo per la bonamiosi (*Bonamia ostreae*, *B. exitiosa* e *Mikrocytos roughleyi*), la marteiliosi (*Marteilia refringens* e *Marteilia sydneyi*), la microcitosi (*Mikrocytos mackini*), la perkinsosi (*Perkinsus marinus* e *P. olseni/atlanticus*), l'aplosporidiosi (*Haplosporidium nelsoni* e *H. costale*) e la sindrome di disseccamento (*Candidatus Xenohaliotis californiensis*);
- e) in cui tutte le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova o gameti, devono notificare quanto prima possibile all'autorità competente qualsiasi caso di mortalità anormale ⁽⁵⁾ e qualsiasi sospetto di una delle malattie sopra elencate;
- f) che è soggetto ad idonee misure di lotta contro le malattie, almeno equivalenti a quelle previste dalle direttive 91/67/CEE e 95/70/CE del Consiglio e, per quanto riguarda il campionamento e l'esecuzione di analisi di controllo nonché in caso di sospetto di malattia e di mortalità anormale ⁽⁵⁾, dalla decisione 2002/878/CE; qualora la normativa comunitaria non abbia stabilito metodi per il campionamento e l'esecuzione di analisi, si applicano i metodi definiti nei pertinenti capitoli del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) ⁽⁸⁾, quarta edizione, 2003;
- g) in cui tutte le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova e gameti non hanno registrato casi di mortalità anormale inspiegata ⁽⁵⁾ o di mortalità anormale ⁽⁵⁾ causata da un agente patogeno nei due anni precedenti la spedizione;
- h) in cui le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova e gameti non hanno introdotto nei due anni precedenti la spedizione molluschi vivi, loro uova o gameti con uno stato sanitario inferiore;
- i) in cui il giorno del carico non si registrano casi di mortalità anormale ⁽⁵⁾ né si sospetta la presenza di alcuna delle malattie elencate nel punto 7.1, lettera d), del presente certificato;]

oppure

⁽¹⁾ [sono originari e sono stati raccolti nel territorio ⁽²⁾ contrassegnato dal codice:..... ⁽¹⁾ e:

- a) sono originari e sono stati raccolti in un'azienda designata, oppure un'azienda non collegata con acque costiere o di estuario, che non contiene molluschi, loro uova o gameti delle specie ritenute sensibili alle seguenti malattie: bonamiosi (*Bonamia exitiosa* e *Mikrocytos roughleyi*), marteiliosi (*Marteilia sydneyi*), microcitosi (*Mikrocytos mackini*), perkinsosi (*Perkinsus marinus* e *P. olseni/atlanticus*), aplosporidiosi (*Haplosporidium nelsoni* e *H. costale*) e sindrome di essiccamento (*Candidatus Xenohaliotis californiensis*);
- b) l'azienda è ufficialmente registrata dall'autorità competente;
- c) l'azienda tiene a disposizione dei servizi di controllo ufficiali, in qualsiasi momento, una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati ⁽⁵⁾ e di tutti i molluschi vivi, loro uova o gameti che entrano nell'azienda e che escono dall'azienda per essere introdotti in altre aziende o in altre acque, nonché tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e alla destinazione ⁽⁶⁾;
- d) l'azienda è tenuta a notificare quanto prima possibile alle competenti autorità qualsiasi caso di mortalità anormale ⁽⁵⁾ e qualsiasi sospetto di una delle malattie sopra elencate;]

7.2. i molluschi vivi, loro uova o gameti:

- a) dal momento della loro raccolta, non sono stati in contatto con altri molluschi vivi, loro uova o gameti, di stato sanitario inferiore;
- b) non sono destinati ad essere distrutti o uccisi per estirpare una delle seguenti malattie: bonamiosi (*Bonamia ostreae*, *B. exitiosa* e *Mikrocytos roughleyi*), marteiliosi (*Marteilia refringens* e *Marteilia sydneyi*), microcitosi (*Mikrocytos mackini*), perkinsosi (*Perkinsus marinus* e *P. olseni/atlanticus*), aplosporidiosi (*Haplosporidium nelsoni* e *H. costale*) e sindrome di disseccamento (*Candidatus Xenohaliotis californiensis*) o a causa di mortalità anormale ⁽⁵⁾ provocata da qualsiasi altro agente patogeno;
- c) non sono soggetti a divieti per motivi di polizia sanitaria;

- d) sono stati esaminati il giorno del carico e non presentavano segni clinici di malattia, compresi casi di mortalità anormale ⁽⁵⁾;
- ^(1,8)(e) sono stati sottoposti ad un'ispezione viva individuale che abbia interessato almeno 1 000 molluschi selezionati a caso dalla partita, comprensiva di tutti i lotti di diversa origine, e non sono state riscontrate specie di molluschi diverse da quelle specificate nel punto 6 del presente certificato].

⁽¹⁰⁾[8. **Requisiti specifici di polizia sanitaria relativi a *Bonamia ostreae* e *Marteilia refringens***

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che i molluschi vivi, le uova e i gameti descritti al punto 6 del presente certificato sono originari di un territorio che, oltre alle garanzie indicate nel punto 7 del presente certificato, è riconosciuto dall'autorità centrale competente di stato sanitario equivalente a quello delle aziende e delle zone riconosciute ⁽¹¹⁾ o che attuano un programma approvato ⁽¹¹⁾ nella Comunità europea, o sono conformi ai capitoli pertinenti dell'edizione più recente del Codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizootie, per quanto riguarda [*Bonamia ostreae*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Marteilia refringens*] ⁽¹⁾, se sono originari:

- ⁽¹⁾ [di una zona litoranea in cui tutte le aziende e i banchi naturali coltivati sono:
- soggetti alla supervisione dell'autorità competente,
 - sottoposti ad ispezioni sanitarie effettuate ad intervalli correlati allo sviluppo di [*Bonamia ostreae*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Marteilia refringens*] ⁽¹⁾ e vengono prelevati ed esaminati campioni per la ricerca di tali patogeni, con risultato negativo, da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto conformemente alle procedure stabilite nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizootie, quarta edizione, 2003, capitoli 1.1.4, 3.1.1 e 3.1.3, e
 - esenti da almeno due anni da segni clinici o di altro tipo che indichino la presenza di [*Bonamia ostreae*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Marteilia refringens*] ⁽¹⁾,

oppure [di un'azienda designata in cui il sistema di alimentazione idrica garantisce la completa inattivazione di [*Bonamia ostreae*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Marteilia refringens*] ⁽¹⁾; e

- è soggetta alla supervisione dell'autorità competente;
- è sottoposta ad ispezioni sanitarie effettuate ad intervalli correlati allo sviluppo di [*Bonamia ostreae*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Marteilia refringens*] ⁽¹⁾ e vengono prelevati ed esaminati campioni per la ricerca di tali patogeni, con risultato negativo, da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto conformemente alle procedure stabilite nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizootie, quarta edizione del 2003, capitoli 1.1.4, 3.1.1 e 3.1.3, e
- è esente da almeno due anni da segni clinici o di altro tipo che indichino la presenza di [*Bonamia ostreae*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Marteilia refringens*] ⁽¹⁾]

oppure

- ⁽¹⁾ [di un'azienda che non è collegata con acque costiere o di estuario e non contiene molluschi delle specie indicate come specie sensibili ⁽⁷⁾ nei confronti di [*Bonamia ostreae*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Marteilia refringens*] ⁽¹⁾.]

9. **Requisiti per il trasporto**

Inoltre, i molluschi vivi, loro uova e gameti:

- sono trasportati in condizioni che non ne alterino lo stato sanitario, e
- sono stati collocati in contenitori sigillati a tenuta stagna, lavati e disinfettati prima dell'uso con un disinfettante autorizzato e recanti all'esterno un'etichetta leggibile contenente le informazioni pertinenti ⁽¹²⁾ di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente certificato e la seguente dichiarazione:

«[Molluschi vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [uova] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [gameti] ⁽¹⁾ certificati per l'accrescimento, l'ingrasso o la stabulazione in zone litoranee e in aziende della CE, eccetto quelle riconosciute o che attuano un programma approvato nella Comunità per quanto riguarda *Bonamia ostreae* ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ *Marteilia refringens*] ⁽¹⁾».

oppure:

«[Molluschi vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [uova] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [gameti] ⁽¹⁾ certificati per l'accrescimento, l'ingrasso o la stabulazione in zone litoranee e in aziende della CE, comprese quelle riconosciute o che attuano un programma approvato nella Comunità per quanto riguarda *Bonamia ostreae* ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Marteilia refringens*] ⁽¹⁾».

Fatto a il
(Luogo) (Data)



.....
(Firma dell'ispettore ufficiale)

.....
(Nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note

- (¹) Cancellare se non pertinente.
- (²) Territorio (un intero paese, una zona litoranea, una zona di allevamento o un banco naturale coltivato) e codice del territorio quale indicato nell'allegato I della decisione 2003/804/CE della Commissione.
- (³) Specificare la dicitura pertinente: zona e/o zona di allevamento, banco naturale coltivato, centro di spedizione, centro di depurazione o vasche di stoccaggio oppure, in caso di importazione per il consumo umano, stabilimento.
- (⁴) Secondo il caso, indicare i numeri di registrazione/immatricolazione del vagone ferroviario o dell'autocarro o il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 5.3.
- (⁵) Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/70/CE del Consiglio.
- (⁶) Se pertinente.
- (⁷) Specie sensibili conosciute, cfr. tabella di seguito:

Malattia	Agente patogeno	Specie ospiti sensibili (*)
Bonamiosi	<i>Bonamia exitiosa</i>	<i>Tiostrea chilensis</i> e <i>Ostrea angasi</i>
	<i>Mikrocytos roughleyi</i>	<i>Saccostrea (commercialis) glomerata</i>
Marteiliosi	<i>Marteilia sydneyi</i>	<i>Saccostrea (commercialis) glomerata</i>
Microcitosi	<i>Mikrocytos mackini</i>	<i>Crassostrea gigas</i> , <i>C. virginica</i> , <i>Ostrea edulis</i> , <i>O. conchaphila</i>
Perkinsosi	<i>Perkinsus marinus</i>	<i>Crassostrea virginica</i> e <i>C. gigas</i>
	<i>Perkinsus olseni/atlanticus</i>	<i>Haliotis ruber</i> , <i>H. cyclobates</i> , <i>H. scalari</i> , <i>H. laevigata</i> , <i>Ruditapes philippinarum</i> e <i>R. decussatus</i>
Malattia MSX	<i>Haplosporidium nelsoni</i>	<i>Crassostrea virginica</i> e <i>C. gigas</i>
Malattia SSO	<i>Haplosporidium costale</i>	<i>Crassostrea virginica</i>
Sindrome di disseccamento degli abaloni	<i>Candidatus Xenohaliotis californiensis</i>	Individui appartenenti al genere <i>Haliotis</i> , inclusi l'abalone nero (<i>H. cracherodii</i>), l'abalone rosso (<i>H. rufescens</i>), l'abalone rosa (<i>H. corrugata</i>), l'abalone verde (<i>H. fulgens</i>) e l'abalone bianco (<i>H. sorenseni</i>).

(*) E qualsiasi altra specie indicata come sensibile per il patogeno o la malattia di cui trattasi nell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE.

(⁸) Ufficio internazionale delle epizootie.

(⁹) Solo per i molluschi vivi. L'esame visivo deve riguardare l'intera partita se questa contiene meno di 1 000 molluschi.

(¹⁰) Requisiti specifici in caso di esportazioni a destinazione di aziende o zone comunitarie riconosciute o che attuano un programma approvato nella Comunità per quanto riguarda:

- *Bonamia ostreae*, tranne le specie seguenti*: *Crassostrea gigas*, *Mytilus edulis*, *M. galloprovincialis*, *Ruditapes decussatus* e *Ruditapes philippinarum*
- *Marteilia refringens*, tranne le specie seguenti*: *Crassostrea gigas*

(*) Conformemente alla decisione 2003/390/CE della Commissione

(¹¹) Secondo quanto stabilito dalla direttiva 91/67/CEE del Consiglio.

(¹²) Paese e territorio di origine (codice) e di destinazione; nome e recapito telefonico dello speditore e del destinatario.

ALLEGATO III

Note esplicative per la certificazione e l'etichettatura

- a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II della presente decisione, tenendo conto dell'utilizzo cui sono destinati i molluschi dopo la loro introduzione nella CE.
- b) Tenendo conto dello stato sanitario del luogo di destinazione per quanto riguarda *Bonamia ostreae* e *Marteilia refringens* nello Stato membro della CE, nel certificato vengono inseriti e completati i pertinenti requisiti supplementari di certificazione.
- c) L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorranza più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.
Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate: (numero di pagina) di (numero totale di pagine).
- d) L'originale del certificato e le etichette previste nel modello di certificato sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro della CE in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro della CE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.
- e) Sull'originale del certificato devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.
Il timbro (eccetto se in rilievo) e la firma devono essere di colore differente da quello stampato.
- f) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, queste formano parte integrante dell'originale e sono individualmente firmate e timbrate dall'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.
- g) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE.
- h) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.
- i) I molluschi, loro uova e gameti non devono essere trasportati con altri molluschi, uova o gameti non destinati alla CE o di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato di salute.
- j) L'eventuale presenza di agenti patogeni nell'acqua è un fattore determinante ai fini della valutazione dello stato di salute dei molluschi. Il funzionario preposto alla certificazione deve pertanto tener conto di quanto segue:
per «luogo di origine» si intende la località in cui si trova l'azienda o il banco naturale coltivato dove i molluschi sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia oggetto della partita di cui al presente certificato;
per «luogo di raccolta» si intende l'ultimo posto nel paese esportatore dove i molluschi sono stati a contatto con acque naturali, quali i centri di depurazione o i posti di stoccaggio intermedio dove i molluschi sono stati tenuti prima di essere esportati nella Comunità.

ALLEGATO IV

Dichiarazioni riguardanti i molluschi vivi, loro uova e gameti destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano nella Comunità europea da inserire nel documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE rilasciato dall'autorità competente presso il posto di ispezione frontaliero

L'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo compila il documento previsto nell'allegato della decisione 92/527/CEE apponendovi, secondo il caso, una delle seguenti dichiarazioni:

Dichiarazioni

«[Molluschi vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Uova] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Gameti] ⁽¹⁾ certificati per l'accrescimento, l'ingrasso o la stabulazione in zone litoranee e in aziende della Comunità europea, eccetto quelle riconosciute o che attuano un programma approvato nella Comunità per quanto riguarda *Bonamia ostreae* e *Marteilia refringens*».

oppure:

«[Molluschi vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Uova] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Gameti] ⁽¹⁾ certificati per l'accrescimento, l'ingrasso o la stabulazione in zone litoranee e in aziende della Comunità europea, comprese quelle riconosciute o che attuano un programma approvato nella Comunità per quanto riguarda [*Bonamia ostreae*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Marteilia refringens*] ⁽¹⁾».

oppure:

«Molluschi vivi certificati per l'esportazione nella Comunità europea ⁽¹⁾ [ivi comprese le zone riconosciute o che attuano un programma approvato nella Comunità per quanto riguarda [*Bonamia ostreae*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Marteilia refringens*] ⁽¹⁾ [ai fini del consumo umano immediato] ⁽¹⁾ [destinati alla trasformazione in centri d'importazione riconosciuti prima del consumo umano] ⁽¹⁾».

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

ALLEGATO V

CONDIZIONI MINIME DI POLIZIA SANITARIA PER IL RICONOSCIMENTO DI «CENTRI D'IMPORTAZIONE RICONOSCIUTI»**A. Disposizioni generali**

1. Possono essere riconosciuti dagli Stati membri quali centri d'importazione per la trasformazione di molluschi importati soltanto i centri e gli stabilimenti realizzati in modo da evitare qualsiasi rischio di contagio dei molluschi nelle acque comunitarie attraverso scarichi, rifiuti o altri mezzi, con agenti patogeni atti a provocare una mortalità anormale tra i medesimi molluschi.
2. Dagli stabilimenti riconosciuti come «centri d'importazione riconosciuti» non deve essere autorizzata l'uscita di molluschi vivi.
3. Oltre alle pertinenti disposizioni sanitarie previste dalla direttiva 91/492/CEE per i centri e gli stabilimenti, compresi i centri di spedizione e di depurazione, e alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano previste dalla legislazione comunitaria, si applicano le condizioni minime di polizia sanitaria in appresso stabilite.

B. Disposizioni in materia di gestione

1. I centri d'importazione riconosciuti sono posti sotto il controllo e la responsabilità dell'autorità competente.
 2. I centri d'importazione riconosciuti dispongono di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio delle malattie. In applicazione della direttiva 95/70/CE, i casi sospetti di malattia e di mortalità formano oggetto di indagine da parte dell'autorità competente. Le analisi e i trattamenti necessari sono effettuati di concerto e sotto il controllo dell'autorità competente, tenendo conto del requisito previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/67/CEE.
 3. I centri d'importazione riconosciuti si avvalgono di un sistema di gestione approvato dall'autorità competente, comprendente procedure igieniche e di smaltimento per i trasporti, i contenitori da trasporto, gli impianti e le attrezzature. Per la disinfezione delle aziende di molluschicoltura si applicano gli orientamenti previsti dal Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, sesta edizione, 2003, appendice 5.2.2. I disinfettanti utilizzati sono appositamente approvati dall'autorità competente e i centri dispongono di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione. Lo smaltimento di sottoprodotti e di altri rifiuti, compresi molluschi morti e loro prodotti, deve essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002. Il sistema di gestione applicato nei centri d'importazione riconosciuti deve consentire di evitare rischi di contagio dei molluschi nelle acque comunitarie con agenti patogeni che possono recare grave danno allo stock di molluschi, con particolare riguardo alle malattie previste nell'allegato D della direttiva 95/70/CE.
 4. I centri d'importazione riconosciuti tengono una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati e di tutti i molluschi vivi, loro uova e gameti che entrano nel centro, nonché dei prodotti che escono dal centro, compresi i dati riguardanti la provenienza, i fornitori e la destinazione dei medesimi.
 5. I centri d'importazione riconosciuti vengono periodicamente puliti e disinfettati in conformità del programma di cui al precedente punto 3.
 6. Ai centri d'importazione riconosciuti possono accedere esclusivamente le persone autorizzate, che devono indossare indumenti di protezione e calzature adeguate.
-

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2003/805/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2003

sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo ha dichiarato a Salonicco che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia crescente per la pace e la sicurezza internazionali. Il rischio che i terroristi acquisiscano materiali chimici, biologici, radiologici o nucleari aggiunge una nuova dimensione a questa minaccia. Pertanto il Consiglio europeo ha deciso che lo sforzo collettivo dell'UE sarà diretto tra l'altro ad ottenere la ratifica e l'adesione universali ai trattati e accordi fondamentali sul disarmo e sulla non proliferazione e se necessario a rafforzarli.
- (2) Nel suo piano d'azione per l'attuazione dei principi di base di una strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere a livello politico l'adesione universale agli strumenti contro le armi di distruzione di massa e i loro vettori.
- (3) La ridefinizione di tale politica fornirebbe dei parametri di valutazione per la negoziazione delle posizioni dell'UE nell'ambito dei consessi internazionali e sarebbe pertanto opportuno formularla in una posizione comune del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli obiettivi della presente posizione comune sono i seguenti:

- a) promuovere la ratifica e adesione universali ai seguenti accordi multilaterali e, se necessario, rafforzarne le disposizioni, anche garantendone il rispetto:
 - i) il trattato di non proliferazione delle armi nucleari e gli accordi di salvaguardia (TNP);

ii) i protocolli addizionali con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (protocolli addizionali dell'AIEA);

iii) la convenzione sulle armi chimiche;

iv) la convenzione sulle armi biologiche e tossiniche;

v) il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici;

b) promuovere la rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari.

Tali strumenti fondamentali forniscono una base per gli sforzi della comunità internazionale in materia di disarmo e di non proliferazione che contribuiscono alla fiducia, alla stabilità e alla pace internazionali e includono la lotta al terrorismo.

Articolo 2

Nel perseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 1, l'UE e i suoi Stati membri prestano una particolare attenzione alla necessità di rafforzare l'osservanza del regime dei trattati multilaterali:

- incrementando l'individuazione delle violazioni, e
- rafforzando l'esecuzione degli obblighi stabiliti dal regime in questione.

A tal fine, particolare enfasi verrà posta sulla valorizzazione degli attuali meccanismi di verifica e, se del caso, sulla creazione di ulteriori strumenti di verifica nonché sul rafforzamento del ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al quale spetta la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 3

L'UE e i suoi Stati membri concentreranno la loro azione diplomatica sul perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, conformemente alle modalità definite in appresso.

Articolo 4

Il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) costituisce la pietra angolare del regime globale di non proliferazione e una base fondamentale per il perseguimento del disarmo nucleare, ai sensi del suo articolo VI. È particolarmente importante l'adesione universale al TNP e a tal fine l'UE:

- farà appello a tutti gli Stati che non sono ancora parti del TNP affinché vi aderiscano incondizionatamente in qualità di Stati che non dispongono di armi nucleari e affinché sottopongano tutti i loro impianti ed attività nucleari alle disposizioni del sistema completo di salvaguardie dell'AIEA,
- inviterà quegli Stati che non hanno ancora aderito agli accordi di salvaguardia con l'AIEA ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo III del TNP e a concludere con urgenza tali accordi,
- promuoverà tutti gli obiettivi stabiliti nel TNP,
- sosterrà il documento finale della conferenza di revisione del TNP del 2000 nonché le decisioni e la risoluzione adottate alla Conferenza del 1995 per la revisione e la proroga,
- promuoverà un ulteriore esame delle garanzie di sicurezza,
- promuoverà misure volte a garantire l'effettiva esclusione di qualsiasi sviamento di programmi nucleari civili a fini militari.

Articolo 5

L'UE ritiene che i protocolli addizionali AIEA siano parte integrante del sistema di salvaguardie dell'AIEA. Aumentando il livello di osservanza e facilitando l'individuazione delle violazioni, i protocolli addizionali rafforzano il TNP. Al fine di promuovere l'adozione universale e l'applicazione dei protocolli addizionali, l'UE:

- esorterà alla rapida ratifica dei protocolli addizionali da parte degli Stati membri dell'UE e dei paesi aderenti entro il 2003,
- inviterà altre organizzazioni regionali a fare altrettanto,
- opererà per fare dei protocolli addizionali e degli accordi di salvaguardia la norma per il sistema di verifica dell'AIEA e opererà per ottenere l'adesione universale ai protocolli addizionali,
- incoraggerà un forte sostegno politico e finanziario ai lavori dell'AIEA.

Articolo 6

La convenzione sulle armi chimiche è uno strumento di disarmo e di non proliferazione unico, la cui integrità e stretta applicazione devono essere pienamente garantite. L'efficace applicazione nazionale è indispensabile per un'effettiva operatività della convenzione. Al fine di rafforzare la convenzione, l'UE:

- incoraggerà i paesi che non hanno ancora aderito alla convenzione o non l'hanno ancora ratificata a farlo senza indugio,
- incoraggerà tutti i paesi che sono parti della convenzione a promulgare al più presto le necessarie misure nazionali di attuazione, inclusa la normativa penale. Tali misure devono rispecchiare il carattere esauriente delle disposizioni della convenzione,
- esorterà gli Stati interessati a garantire il rispetto dei loro obblighi di distruzione delle armi chimiche e di distruzione o conversione degli impianti di produzione delle armi chimiche, nei limiti di tempo previsti dalla convenzione,
- agirà per far sì che la messa al bando delle armi chimiche venga dichiarata una norma universalmente vincolante di diritto internazionale.

Articolo 7

La convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) è la pietra angolare degli sforzi per prevenire l'impiego come armi degli agenti biologici o delle tossine. L'UE continua ad appoggiare il principio della verifica della BTWC.

Al fine di rafforzare la convenzione, l'UE:

- compirà sforzi specifici per convincere gli Stati che non hanno ancora aderito alla convenzione o non l'hanno ancora ratificata a farlo senza indugio,
- si adopererà per individuare meccanismi efficaci che consentano di rafforzare e verificare l'osservanza della BTWC,
- agirà per garantire risultati concreti nelle riunioni annuali che si terranno tra il 2003 e il 2005, in preparazione della 6ª conferenza di revisione del 2006,
- porrà se necessario l'accento sul rafforzamento delle misure di attuazione nazionali, inclusa la normativa penale e il controllo sui microorganismi patogeni e sulle tossine nel quadro della BTWC,
- agirà per far sì che la messa al bando delle armi biologiche e tossiniche venga dichiarata una norma universalmente vincolante di diritto internazionale.

Articolo 8

Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici rappresenta un importante strumento contro la crescente proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa. Il codice stabilisce principi fondamentali laddove non ve ne era alcuno e rappresenta un passo fondamentale verso un eventuale accordo multilaterale per prevenire la proliferazione dei missili balistici. L'UE:

- convincerà il maggior numero possibile di paesi a sottoscrivere, soprattutto quelli in possesso di missili balistici,
- opererà insieme ad altri Stati che hanno sottoscritto per sviluppare ulteriormente ed applicare il codice, in particolare le misure miranti a rafforzare la fiducia in esso previste,
- promuoverà, se possibile e opportuno, una relazione più stretta tra il codice e il sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 9

L'UE promuoverà la rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari secondo i termini stabiliti nella decisione 2003/567/PESC del Consiglio, del 21 luglio 2003, che attua la posizione comune 1999/533/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) ⁽¹⁾.

Articolo 10

La presente posizione comune ha effetto alla data dell'adozione.

Articolo 11

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 192 del 31.7.2003, pag. 53.

DECISIONE 2003/806/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2003

che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC che attua l'azione comune 1999/34/CE in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 novembre 1999 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/730/PESC ⁽²⁾ sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia, intesa ad attuare l'azione comune 1999/34/PESC ⁽³⁾.
- (2) Taluni obiettivi non hanno potuto essere conseguiti entro il 15 novembre 2003, data di scadenza della decisione 2002/904/PESC, mentre altri obiettivi dovrebbero essere consolidati ed estesi dopo tale data.
- (3) Dal 1999 l'Unione europea ha erogato in totale il contributo di 5 135 992 EUR alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili in Cambogia attuando l'azione comune 1999/34/PESC. Il proseguimento del contributo dell'Unione europea si inserisce nella proroga del programma d'azione inteso a prevenire, combattere ed eliminare il commercio illegale di armi portatili e di armi leggere sotto tutti i suoi aspetti, adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (New York, 9-20 luglio 2001). Ciò dovrebbe incoraggiare altri finanziatori ad appoggiare gli sforzi di riduzione e di controllo delle armi portatili e delle armi leggere e consentire, se del caso, l'esecuzione di progetti congiunti con altri finanziatori.

- (4) È opportuno di conseguenza prorogare e modificare la decisione 1999/730/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 1999/730/PESC è modificata come segue:

- a) all'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di riferimento finanziario di «1 568 000 EUR» è sostituito da quello di «1 436 953 EUR»;
- b) all'articolo 4, secondo comma, la data del «15 novembre 2003» è sostituita da quella del «15 novembre 2004»;
- c) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 16 novembre 2003.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 294 del 16.11.1999, pag. 5. Decisione prorogata e modificata da ultimo dalla decisione 2002/904/PESC (GU L 313 del 16.11.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1. Azione comune abrogata dall'azione comune 2002/589/PESC (GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1).

ALLEGATO

MANDATO DEL RESPONSABILE DI PROGETTO (2004)

1. Il responsabile di progetto, con la collaborazione delle forze armate cambogiane, proseguirà i lavori connessi alla registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi e allo sviluppo di politiche, orientamenti e procedure in questo settore. A tal fine il responsabile di progetto garantirà il controllo dei progetti attuati precedentemente nella regione militare 2 (Kampong Cham), nella regione militare 4 (Siem Reap) e nella regione militare 5 (Battambang). Con la stretta collaborazione del ministero della Difesa, provvederà alla partecipazione delle autorità competenti alla definizione e all'attuazione di un altro progetto nella regione militare 1 (Strung Treng). In caso di disponibilità di fondi organizzerà, alle stesse condizioni, un progetto in un'altra regione militare e, a livello nazionale, continuerà gli sforzi intrapresi in materia di formazione, sviluppo di sistemi e registrazione di armi.

In seguito all'attuazione nel 2003 del progetto pilota relativo alla registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi per la polizia nazionale, il responsabile di progetto attuerà, in caso di disponibilità di fondi, in stretta cooperazione con il ministero dell'Interno, un altro progetto relativo alla registrazione, gestione dei depositi di armi e sicurezza delle armi. In caso di attuazione di siffatto progetto, provvederà alla partecipazione diretta delle autorità competenti all'attuazione del progetto e al proseguimento dello sviluppo di politiche, orientamenti e procedure in questo settore in base all'esperienza maturata con l'attuazione del progetto pilota nel 2003.

2. Il responsabile di progetto, con il supporto dei pertinenti esperti, continuerà ad appoggiare e promuovere il programma del governo riguardante le cerimonie, su piccola e grande scala, di distruzione pubblica delle armi raccolte e, se del caso, di armi eccedenti dell'esercito e delle forze di polizia e di sicurezza (soprattutto nell'ambito dei programmi di smobilitazione). Il responsabile di progetto continuerà altresì ad assistere il governo nell'individuare e distruggere le armi tenute nascoste nei nascondigli durante e dopo il conflitto armato.

Il responsabile di progetto continuerà ad assicurare la valutazione e il controllo dell'attuazione dei programmi di consegna volontaria delle armi tra cui («Armi in cambio di sviluppo») con progetti su piccola scala, eseguiti attualmente da ONG locali in varie province, segnatamente con la collaborazione di agenzie nazionali e internazionali di sviluppo per organizzare attività di sensibilizzazione del pubblico in materia di armi portatili nelle zone bersaglio di dette agenzie. Il responsabile di progetto potrà anche, all'occorrenza e solo entro certi limiti, contribuire a sviluppare le capacità della Commissione nazionale per la riforma e la gestione delle armi e progetti pedagogici relativi alla nuova legge sulle armi quando entrerà in vigore.

3. L'assistenza finanziaria sarà destinata dal responsabile di progetto al sostegno di attività di organizzazioni non governative in Cambogia, inclusa la coalizione che costituisce il Gruppo di lavoro per la riduzione delle armi in Cambogia, quali sensibilizzazione, scambio di informazioni e programmi di istruzione e formazione relativi alle armi portatili e alle armi leggere. Queste attività potranno svolgersi in regioni specificamente scelte della Cambogia, in base ad accordi tra il responsabile di progetto e le organizzazioni competenti. Si presterà particolare attenzione al coordinamento e alla cooperazione finanziaria rafforzati tra tali organizzazioni, nella misura in cui le loro attività abbiano attinenza con il mandato relativo all'ASAC dell'UE.
4. Il responsabile di progetto provvederà affinché siano istituite opportune procedure per un controllo e una valutazione efficaci delle attività. A tal fine cercherà la piena cooperazione del governo della Cambogia, delle forze di polizia e di sicurezza.
5. Il responsabile di progetto incoraggerà e assisterà altri finanziatori a sostenere gli sforzi per la riduzione e il controllo delle armi portatili e delle armi leggere, mostrandosi eventualmente disposto ad eseguire siffatti progetti assieme ad altri finanziatori, entro i limiti dei compiti oggetto del presente mandato. Tenuto conto del ruolo d'avanguardia dell'Unione europea in tale settore, svolgerà un ruolo centrale negli sforzi compiuti a livello internazionale ed eventualmente contribuirà alla gestione di progetti sostenuti da altri finanziatori.

Il responsabile di progetto elaborerà programmi per l'eventuale ristrutturazione del sostegno dell'Unione europea per ridurre e controllare le armi portatili e le armi leggere in Cambogia, segnatamente per consentire alle forze armate del Regno di Cambogia di continuare i lavori relativi alla registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi se altre attività si concluderanno nel 2004.

DECISIONE 2003/807/PESC DEL CONSIGLIO**del 17 novembre 2003****che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 ottobre 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/842/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale, intesa ad attuare l'azione comune 2002/589/PESC, assegnando a tal fine 200 000 EUR.
- (2) Taluni obiettivi non hanno potuto essere conseguiti entro il 22 dicembre 2003, data di scadenza della decisione 2002/842/PESC, mentre altri obiettivi dovrebbero essere consolidati ed estesi dopo tale data.
- (3) La Commissione dovrebbe garantire un'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea ai progetti anche con le misure adeguate adottate con il programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU).
- (4) È opportuno di conseguenza prorogare e modificare la decisione 2002/842/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2002/842/PESC è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. L'accordo di finanziamento che deve essere stipulato sancisce che il PSNU garantisca la visibilità del contributo dell'Unione europea al progetto, adeguato alla sua entità»;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, l'importo di riferimento finanziario di «200 000 EUR» è sostituito da quello di «300 000 EUR», che si aggiunge a quello assegnato alla precedente decisione relativa all'azione;
- 3) all'articolo 4, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla frase «Essa scade il 31 dicembre 2004».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 23 dicembre 2003.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.